

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(SETTEMBRE – NOVEMBRE 2020)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

- 1. Corte costituzionale, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 215**
 - Esame della pronuncia
 - 1. Le norme oggetto di impugnazione
 - 2. Esame dell’ordinanza.....
- 2. Corte costituzionale, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 216**
 - Esame della pronuncia
 - 1. Le norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. Esame dell’ordinanza.....
- 3. Corte costituzionale, sentenza 30 ottobre 2020, n. 228.....**
 - Esame della pronuncia
 - 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. L’inammissibilità della questione proposta.....
- 4. Corte costituzionale, sentenza 6 novembre 2020, n. 231**
 - Esame della pronuncia
 - 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. Questioni preliminari.....
 - 3. L’esame nel merito: non sussistenza della violazione del giudicato costituzionale
 - 4. L’esame nel merito: Illegittimità della norma regionale che viola il principio della unicità di gestione del servizio idrico integrato
- 5. Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 2020, n. 235**
 - Esame della pronuncia
 - 1. Le norme oggetto di impugnazione
 - 2. L’esame nel merito: La copertura finanziaria delle spese continuative obbligatorie deve riguardare il triennio del bilancio di previsione.....
 - 3. L’esame nel merito: Illegittimità per mancanza della copertura finanziaria e rilevanza della mancanza della relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari alle proposte di legge
 - 4. L’esame nel merito: è illegittima la ulteriore dilazione del termine di applicazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 agli enti ed organismi strumentali della Regione .
- 6. Corte costituzionale, ordinanza 17 novembre 2020, n. 241**
 - Esame della pronuncia
 - 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 - 2. Estinzione del processo
- 7. Corte costituzionale, ordinanza 20 novembre 2020, n. 242**
 - Esame della pronuncia
 - 1. Le norme oggetto di impugnazione
 - 2. Questione preliminare: è possibile la notificazione via pec del ricorso principale.....
- 8. Corte costituzionale, ordinanza 20 novembre 2020, n. 243**
 - Esame della pronuncia
 - 1. Le norme oggetto di impugnazione
 - 3. Questione preliminare: è possibile la notificazione via pec del ricorso principale.....

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

1. Corte costituzionale, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 215

MATERIA	Ambiente, valutazione di impatto ambientale
OGGETTO	Artt. 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2, e 20, commi 1, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

L'ordinanza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2; 20, commi 1, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

2. ESAME DELL'ORDINANZA


Nel caso di specie la Provincia autonoma di Bolzano, successivamente alla presentazione del ricorso da parte del Governo, ha adottato le leggi provinciali 27 marzo 2020, n. 2 e 16 giugno 2020 n. 5, le quali sono state elaborate in base ai lavori di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da rappresentanti della Provincia autonoma stessa.

È dunque di interesse verificare le norme impugnate e successivamente emendate, al fine di considerare quale disciplina potrebbe non essere consentita alle Regioni e Province autonome, pur in assenza di una pronuncia espressa da parte della Corte costituzionale.

In particolare si considerino i seguenti articoli della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 (come sintetizzato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza in esame) e la contestata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali":

a) l'art. 16, comma 3 della legge provinciale:

1) nella verifica di assoggettabilità a VIA non prevede un termine massimo per la richiesta al proponente di chiarimenti e integrazioni mentre l'art. 19, comma 6, cod. ambiente stabilisce che l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

2) il termine entro il quale il proponente può produrre chiarimenti e integrazioni è fissato, dalla stessa norma in esame, in trenta giorni, in luogo dei quarantacinque giorni previsti dall'art. 19, comma 7, cod. ambiente;

3) stabilisce un meccanismo di sospensione automatica del termine fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente, l'art. 19, comma 6, cod. ambiente prevede che tale sospensione venga concessa solo a seguito di richiesta motivata del proponente;

4) non prevede la possibilità di prorogare per una volta e per un periodo non superiore a trenta giorni il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, a differenza dell'art. 19, comma 7, cod. ambiente che riconosce tale possibilità, tenuto conto della complessità del progetto

b) sempre in tema di verifica di assoggettabilità a VIA, l'art. 16, comma 4 stabilisce che, in caso di provvedimento negativo, la competente Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima impartisce le necessarie prescrizioni, mentre le norme statali prevedono che le "condizioni ambientali" possono essere associate al provvedimento, solo se richiesto dal proponente e risultino necessarie per evitare impatti ambientali negativi;

c) l'art. 17, comma 3, che prevede un termine di sessanta giorni per la decisione del gruppo di lavoro incaricato dello studio di impatto ambientale, risulterebbe in contrasto con l'art. 20, comma 2, cod. ambiente il quale stabilisce che l'autorità competente comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni entro il più breve termine di trenta giorni;


d) l'art. 18, comma 2, che sarebbe in contrasto con l'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, in quanto, limitando la comunicazione del procedimento di VIA alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all'art. 4 della stessa legge provinciale, nonché ai Comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto, non metterebbe tutte le possibili amministrazioni interessate al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico in condizione di partecipare;

e) sempre in tema di procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, l'art. 18, comma 6, confliggerebbe con l'art. 27-bis, comma 5, cod. ambiente:

1) nello stabilire che la modifica degli elaborati e della documentazione possa avvenire direttamente ad opera del proponente, violerebbe le previsioni statali lì dove prevedono, invece, che tali modifiche e integrazioni documentali possano essere apportate dal proponente solo a seguito di richiesta da parte dell'autorità competente;

2) la disposizione sulla sospensione del procedimento fino alla data della presentazione, da parte del proponente, della documentazione modificativa o integrativa non sarebbe in linea con la previsione statale, secondo cui l'autorità competente può concedere, su richiesta del proponente e per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni;

f) ancora in relazione al procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, l'art. 18, comma 7 sarebbe anch'esso in contrasto con l'art. 27-bis, comma 5, cod. ambiente, in quanto quest'ultimo, tramite il rinvio al suo comma 4, prevede un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

qualsiasi interessato, mentre la disposizione impugnata prevede un termine di sessanta giorni;

g) l'art. 19, comma 2, sarebbe in contrasto con l'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente in quanto non prevede la conferenza di servizi e le relative funzioni, ai sensi degli artt. 14, comma 4, e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell'ambito del procedimento di VIA di competenza regionale;

h) l'art. 20, commi 1 e 3 (in quanto in contrasto con l'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente), il quale stabilisce che il procedimento deve concludersi con una pronuncia sulla compatibilità ambientale che costituisce il provvedimento di VIA, il quale è destinato a sostituirsi a ogni altro atto di assenso, mentre in forza della norma interposta, invece, dovrebbe svolgersi un procedimento unico, che vede il suo snodo centrale nella conferenza di servizi in modalità sincrona e che si conclude con un provvedimento autorizzatorio unico, il quale, pur comprendendo il provvedimento di VIA, sul quale si basa, è rispetto ad esso logicamente e giuridicamente distinto

i) il comma 4 dell'art. 20 il quale stabilisce che «[i]l rilascio della concessione edilizia o di altri titoli abilitativi alla costruzione, ove richiesti, è subordinato all'approvazione di cui al comma 2» risulterebbe in contrasto con l'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, in quanto quest'ultimo disporrebbe che «il rilascio di titoli abilitativi alla costruzione (concessione edilizia o equivalente titolo) sia subordinato, e quindi successivo, al procedimento di VIA, confermando la totale difformità rispetto alla natura e alle funzioni del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutti [i] titoli abilitativi contestualmente rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, delineata dal menzionato art. 27-bis comma 7». L'Avvocatura richiama le recenti sentenze della Corte in materia:


- n. 121 del 2018;

- n. 198 del 2018.


Pur in mancanza di una pronuncia in merito si nota che le norme impugnate riguardano elementi procedurali anche di dettaglio (termini sia più lunghi che più brevi, proroghe di termini, sospensioni etc.), oltre che la disciplina del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, prevista a livello nazionale.

Si ricorda, infatti, che in base alla citata giurisprudenza costituzionale anche la nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, operata dal d.lgs. n. 104 del 2017, è tra gli aspetti fondamentali della riforma.

Lo Stato riconosce uno spazio di intervento alle Regioni solo in ambiti specifici e puntualmente precisati dal cod. ambientale. Gli enti regionali possono disciplinare, infatti, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione (...) dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (art. 7-bis, cod. ambientale).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

Infine dall'art. 7-bis, comma 8 del cod. ambientale, emerge che le Regioni non possono derogare i termini procedurali massimi di cui all'art. 27-bis.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

2. Corte costituzionale, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 216

MATERIA	Lavoro pubblico, tutela della salute
OGGETTO	Artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2 (Variazione del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione esaminate nell'ordinanza in esame sono:


- l'art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 aprile 2019, n. 2 (Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni);
- l'art. 9, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019.

2. ESAME DELL'ORDINANZA

Anche in questo caso, come nell'ordinanza precedente, la Provincia autonoma ha modificato le norme impugnate e il ricorso è stato ritirato, con relativa accettazione da parte della Provincia autonoma e conseguente estinzione del processo.

In particolare, è stato contestato il contrasto con l'art. 15, comma 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di valutazione dei dirigenti sanitari, quali principi fondamentali in materia di "tutela della salute" (sull'art. 7, comma 1, legge prov. Bolzano n. 2 del 2019).

Inoltre l'altra norma provinciale censurata (art. 9, comma 1, legge prov. Bolzano n. 2 del 2019) prevede, per i corsi di formazione specifica di medicina generale a tempo parziale, una borsa di studio di ammontare proporzionalmente minore rispetto ai corsi a tempo pieno in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del d.l. n. 135 del 2018, il quale è espressione di un principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente delle "professioni".

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--


3. Corte costituzionale, sentenza 30 ottobre 2020, n. 228

MATERIA	Edilizia residenziale pubblica
OGGETTO	Art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7, recante «Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)»
RIMETTENTE	Tribunale ordinario di Cagliari
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7 recante «Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 7, recante «Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)», che prevede l'aggiornamento del canone degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, che sono stati costruiti e sono gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). Tale norma prevede che, in attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 52 del 1976, i canoni siano determinati secondo le disposizioni della legge della Regione Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, recante la «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

2. L'INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PROPOSTA

La Corte dichiara inammissibile la questione proposta per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente, infatti, non ha considerato quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e dall'art. 39 del DPR 19 maggio 1949, n. 250, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. In base a tali norme, la Regione è succeduta nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, con riferimento agli immobili inseriti nell'elenco del citato art. 39 del DPR n. 250 del 1949.

Il bene oggetto del processo principale, da cui è scaturito il presente giudizio incidentale, risulta essere transitato nel patrimonio regionale, in base alla norma citata, e dopo il protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013. Conseguentemente, a partire dal 22 luglio 2013 è stata accertata l'insuscettibilità di utilizzo per fini di competenza statale, del bene suddetto oggetto del processo principale.

Il giudice rimettente, non avendo preso in considerazione la normativa dello Statuto speciale e della relativa norma di attuazione, non ha motivato sulla necessaria applicabilità della norma impugnata nel giudizio specifico. Tale norma disciplina i canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del 1976 che anche se la gestione è affidata alle Regioni, rimangono di proprietà dello Stato. Relativamente all'immobile in esame, anche se dal 2013 tale presupposto è venuto meno, non è stata fornita un'adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

4. Corte costituzionale, sentenza 6 novembre 2020, n. 231

MATERIA	Acque pubbliche, servizio idrico integrato
OGGETTO	Art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I)
RIMETTENTE	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I); 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).


Il comma 1 prevede: «[e]ntro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19».

Il comma 2 stabilisce «[t]rascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni».

2. QUESTIONI PRELIMINARI

La Corte, in via preliminare, esamina alcune questioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Siciliana. In particolare la Regione contesta che:

1) il rimettente avrebbe trascurato l'obbligo di tentare una interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

2) mancherebbe una motivazione sia sulla violazione del giudicato costituzionale, sia relativamente alla presunta violazione dell'artt. 117, secondo comma, lettera e), e 97, commi primo e secondo, Cost.

La Corte ritiene infondate entrambe le questioni, per le seguenti ragioni:

1) sul mancato tentativo di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata, la Corte sottolinea che ciò non è necessario tutte le volte nelle quali la formulazione letterale è inequivocabile (sentenze n. 221 e n. 174 del 2019 e n. 36 del 2016);

2) rispetto al profilo motivazionale delle contestazioni effettuate, la Corte ritiene la motivazione svolta corrispondente ai criteri di sufficienza e adeguatezza per tutti i parametri invocati. In particolare la Corte ammette un rinvio interno in quanto è chiara la portata della questione.

3. L'ESAME NEL MERITO: NON SUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE

La prima questione di merito riguarda la presunta violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) di cui alla sentenza n. 93 del 2017. Con tale sentenza la Corte aveva dichiarato l'illegittimità di alcune norme della legge regionale Siciliana n. 19 del 2017 che violavano il principio dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato, prevedendo invece una gestione diretta comunale.


La questione è dichiarata non fondata dalla Corte, per le motivazioni riportate di seguito.

La Corte rammenta che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore meramente riproduce una norma dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina, indirettamente, raggiunge esiti corrispondenti (sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 5, n. 250 e n. 252 del 2017).

A tal fine, la Corte prende in considerazione le disposizioni dichiarate illegittime dalla sentenza n. 93 del 2017, ovvero sia l'art. 4, commi 7 e 8 e l'art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. In particolare, nell'art. 4, si prevedeva la forma a regime di gestione del servizio idrico integrato, consentendo la gestione diretta comunale, sia in forma associata (comma 7) che in forma singola (comma 8). L'art. 5, disciplinava il regime transitorio, prevedendo in specifico al comma 6 la possibilità di gestione diretta associata del servizio idrico integrato, se non si fosse ancora proceduto all'affidamento al gestore unico d'ambito.

Con la citata sentenza n. 93 del 2017, sono stati dichiarati illegittimi l'art. 4, comma 7, per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente (con riferimento ai parametri interposti di cui all'art. 149-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 147 del codice ambientale). La Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. È censurato anche l'art. 4, comma 8, per gli stessi motivi dell'art. 4, comma 7 nonché per il mancato rispetto della deroga del legislatore statale in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato in relazione all'individuazione dei comuni (art. 147, comma 2-bis, codice ambiente).

L'art. 4, commi 1 e 2 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, oggetto dell'impugnazione, non riproduce le citate disposizioni censurate dalla sentenza n. 93 del 2017. La disciplina

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

adottata dal legislatore siciliano nel 2017, non era diretta a fronteggiare le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2017, per due ordini di motivi:

a) la legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, è stata promulgata 3 mesi dopo la sentenza n. 93 del 2017, ma è stata progettata prima di tale sentenza;

b) sotto il profilo del contenuto presenta numerose differenze rispetto alle disposizioni censurate dalla Corte costituzionale, e in particolare:

1) la legge reg. Siciliana n. 19 del 2015 consentiva la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato, mentre la reg. Siciliana n. 16 del 2017 impone ad alcuni comuni la presa in consegna delle reti idriche e la gestione del servizio idrico integrato, sino all’attuazione delle norme sul gestore unico d’ambito;

2) le norme del 2015 prevedevano la gestione diretta comunale in alternativa a quella unica d’ambito, mentre quelle del 2017 puntano alla sostituzione della gestione di EAS con quella diretta comunale;

3) la legge del 2015 riguardava tutti i comuni siciliani, mentre quella del 2017 solo quelli del servizio idrico gestito da EAS.

Dalle differenze sopra riportate, la Corte ritiene che la disciplina censurata non intende ripristinare, neanche indirettamente, gli effetti delle disposizioni della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2017.

4. L’ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE CHE VIOLA IL PRINCIPIO DELLA UNICITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


La seconda questione di legittimità costituzionale si riferisce all’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. La Corte ritiene fondata tale questione.

La contestazione ha avuto riguardo alla violazione del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, previsto dagli artt. 147 e 149-bis cod. ambientale, principio preordinato alla tutela della concorrenza.

La Corte rileva che:

1) la gestione diretta comunale del servizio idrico integrato (seppur limitato solo ad alcuni comuni in cui opera la gestione dell’EAS), fino all’affidamento del medesimo servizio al gestore unico d’ambito opera, in teoria, per un periodo di tempo limitato, ma di fatto per un periodo di tempo indeterminato ed esteso. Tale gestione comporta il contrasto con il suddetto principio di unicità della gestione che è espresso dall’art. 147, comma 2, lettera b), cod. ambiente, ribadito dall’art. 149-bis, comma 1, nonché con l’art. 147, comma 2-bis che indica i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, escludendo in tal modo le altre gestioni comunali. La Corte fa riferimento anche ad un parametro non richiamato dal ricorrente, ovvero l’art. 172 cod. ambiente, che disciplina le “gestioni esistenti”, prescrivendo l’avvio della procedura di affidamento del servizio idrico integrato entro il 30 settembre 2015. Sono previsti poteri sostitutivi del Presidente della Regione, e ulteriormente del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) in secondo luogo, tutte le norme statali interposte previamente indicate, sono riportabili alla materia della “tutela della concorrenza”, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, e, in particolare, sono comprese:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---


a) la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009);

b) le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la specificazione che le Regioni possono dettare norme che tutelino la concorrenza in maniera più intensa delle norme statali (sentenza n. 307 del 2009; n. 93 del 2017, n. 65 del 2019) mentre allo Stato spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, sia per i profili che incidono direttamente sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio (sentenza n. 173 del 2017, n. 65 del 2019, n. 160 del 2016).

La Corte, in definitiva, ha già chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con assegnazione delle funzioni ad un'unica autorità, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Questo in quanto tale disciplina è diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, assicurando efficienza, efficacia e economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009, n. 93 del 2017).

Le conclusioni sopra riportate sono state confermate dalla sentenza n. 16 del 2020 che ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che consentiva l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale distinto per ogni comune, anche essa riportata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".

Sono assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

5. Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 2020, n. 235

MATERIA	Copertura finanziaria, previdenza, bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme esaminate dalla Corte nella sentenza in commento sono gli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).

L'art. 3 modifica l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2012, n. 47 (Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), sostituendo (al comma 1) le parole «il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione» con le parole «al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche».

Il comma 2 prevede che «[p]er le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 – accantonamento 1001».

l'art. 7, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione e del finanziamento dell'indennità di fine servizio previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26; mentre il comma 2

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), requisiti e modalità del trattamento pensionistico. Dai requisiti esclude gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Delle modalità stabilisce la decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.

Al comma 3 dispone che dalla sua attuazione «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione».

L'art. 11 sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale). Norma, quest'ultima, che, a sua volta, rinviava alla scadenza della predetta data (del 31 dicembre 2018) l'applicazione, nei confronti degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati (ad eccezione degli enti finanziati con il fondo sanitario regionale), di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.), delle disposizioni dell'art. 11 della legge della regione Siciliana 13 gennaio 2015, n. 3 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci), concernenti i principi contabili e schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


2. L'ESAME NEL MERITO: LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE CONTINUATIVE OBBLIGATORIE DEVE RIGUARDARE IL TRIENNIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

La Corte esamina, in primo luogo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, ritenendola fondata.

La Corte ricorda il proprio costante orientamento in relazione al canone costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, per cui "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte". Secondo la Corte la regola della copertura finanziaria trova applicazione diretta, senza la necessità di una norma interposta (sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019). In effetti lo Statuto speciale della Regione Siciliana subordina le materie di competenza legislativa esclusiva ai limiti delle leggi costituzionali dello Stato.

Esistono anche delle disposizioni attuative del citato precetto costituzionale:

- 1) l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che prescrive anche alle Regioni la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria;
- 2) gli artt. 36, 38, 39 e 48 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per cui le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo (come gli stipendi) devono quantificarne l'onere annuale per ciascuno degli esercizi del triennio.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

L'art. 3 della legge regionale Siciliana n. 14 del 2019 ha previsto l'autorizzazione finanziaria per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio del Garante delle persone con disabilità per il solo esercizio finanziario 2019. Si tratta di "spese continuative obbligatorie" (relative a stipendi e ad altre spese fisse), che richiedono una quantificazione dell'onere annuale per ciascuno dei tre esercizi del bilancio di previsione.

3. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ PER MANCANZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA E RILEVANZA DELLA MANCANZA DELLA RELAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI ALLE PROPOSTE DI LEGGE

La seconda questione esaminata dalla Corte riguarda l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019 e anche essa è ritenuta fondata.

La Corte, preliminarmente, disattende l'eccezione di inammissibilità della resistente sulla non corretta individuazione del parametro statutario di riferimento, sulla considerazione dell'applicazione immediata, anche alla Regione Siciliana, del precetto di cui al terzo comma dell'art. 81, Cost.

Passando al merito, la Corte premette che il pagamento del trattamento di quiescenza dell'indennità di buonuscita del personale regionale è a carico di un Fondo di Quiescenza che ha natura di ente pubblico non economico, con dotazione finanziaria iniziale cui provvede la Regione. Al Fondo compete l'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui all'art. 10, primo comma, legge reg. Siciliana n. 21 del 1986, con trasferimento al Fondo della contribuzione previdenziale a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale.

Per il personale di cui al secondo e terzo comma del citato art. 10, l'onere del trattamento di quiescenza e quello relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale, è a carico della Regione che effettua appositi trasferimenti al Fondo.

Il comma primo dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 21 del 1986 aveva previsto che al personale regionale (tranne quello in servizio o in quiescenza) trovasse applicazione la disciplina del trattamento di quiescenza e delle prestazioni previdenziali relativa agli impiegati civili dello Stato, con amministrazione dei trattamenti da parte della Regione. Con l'art. 20, comma 1, legge reg. Siciliana n. 21 del 2003, si è esteso al personale dei commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 21 del 1986, il sistema contributivo e le norme statali sui requisiti per l'accesso alle prestazioni previdenziali. Al successivo comma 6, dell'art. 20 medesimo, si è previsto che la liquidazione dell'indennità di buonuscita per tutto il personale regionale (senza eccezioni) avvenga con le modalità di calcolo prevista dalla normativa statale in materia.

Il calcolo della residua quota retributiva di pensione del personale regionale di cui all'art. 10, commi secondo e terzo, della legge reg. Siciliana n. 21 del 1986 è effettuato (ai sensi dell'art. 51, legge reg. n. 9 del 2015) in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato, indicando come tetto la misura massima dell'85% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni.

L'art. 52 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, richiamato dall'art. 7 della legge reg. n. 14 del 2019 impugnato, ha previsto per il predetto personale se collocato in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge n. 201 del



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)

2011 «una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020» (comma 1).

Il comma 5 dello stesso art. 52 (sempre richiamato dall'impugnato art. 7 della legge reg. n. 14 del 2019) ha stabilito che «al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza» entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa legge reg. n. 9 del 2015.

Il comma 8 dell'art. 52 ha previsto che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza è corrisposto decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero 12 mesi in casi particolari, con eccezione dei soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013.


L'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2019 estende ai dipendenti regionali l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (cd. "quota 100"), e al comma 2 fa riferimento ai dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2015 prevedendo requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.

Gli oneri derivanti dalla manovra pensionistica statale di cui al d.l. n. 4 del 2019, compresa, in particolare "quota 100" sono individuati dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto-legge. Per il finanziamento del trattamento di fine servizio, l'art. 23 del medesimo d.l. ha previsto un relativo fondo.

La Regione asserisce che la norma impugnata abbia limitato la platea dei destinatari ai soli dipendenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 1986, ma ciò non trova riscontro nella chiara formulazione letterale (art. 7, comma 1). Al comma 2, il legislatore regionale sterilizza l'incremento dei requisiti di accesso alla pensione, alla cd. "speranza di vita", cosicché è dubbio che i dipendenti regionali non possano andare in pensione, in deroga alla legislazione statale.

La Corte evidenzia che a fronte dei rilevanti interventi sul settore previdenziale disciplinati dagli artt. 14 e 23 del d.l. n. 4 del 2019, che hanno comportato rilevanti oneri finanziari, la Regione replica con generiche deduzioni sull'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale.

Inoltre è rilevante la violazione della norma interposta di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, per l'assenza della relazione tecnica di quantificazione delle entrate e degli oneri a corredo del disegno di legge. Tale norma illustra varie metodologie di copertura finanziaria delle leggi di spesa, in applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., e le stesse, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge n. 196 del 2009, trovano

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)</p>
---	--	---

applicazione anche alle Regioni e Province autonome. Il richiamo operato dal legislatore regionale alla relazione dell'art. 9 di un altro disegno di legge, non è rilevante, in quanto non sono forniti i dettagli della relazione e l'articolo citato è relativo a tutt'altro argomento.

La Corte con la sentenza n. 227 del 2019 ha stabilito che, in tema di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma della Cost., una legge complessa dovrebbe essere corredata almeno da un quadro degli interventi integralmente finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse disponibili.

La difesa regionale non riesce a giustificare la clausola di invarianza finanziaria né tantomeno l'asserito risparmio di spesa, in quanto appare chiaro che vi è un carico finanziario di spesa maggiore per i trattamenti di quiescenza, non sostenuto da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Dovrebbero essere pertanto previsti degli oneri finanziari che invece non sono affatto indicati.

4. L'ESAME NEL MERITO: È ILLEGITTIMA LA ULTERIORE DILAZIONE DEL TERMINE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 AGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

Anche l'ultima questione esaminata dalla Corte, relativa all'art. 11 della legge regionale Siciliana n. 14 del 2019, è ritenuta fondata.

La Corte premette che l'art. 11 della legge regionale Siciliana n. 3 del 2015 aveva previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015, che la Regione e i suoi enti ed organismi strumentali avrebbero applicato il decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli organismi e gli enti strumentali si rinvia all'esercizio finanziario 2015, l'applicazione degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.


L'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2018 (modificando il comma 3, dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2017) ha imposto di adottare il rendiconto generale o il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo, pena la decadenza dell'organo e la nullità degli atti adottati. Tale disposizione trova applicazione dal 1° gennaio 2019. Si era inoltre previsto che le disposizioni sovra indicate di cui all'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2015 trovassero applicazione "entro e non oltre il 31 dicembre 2018".

La norma impugnata ha posticipato di due anni l'applicazione di tale disciplina, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.


La Corte costituzionale ricorda che l'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ha previsto che le disposizioni del medesimo decreto legislativo trovino applicazione alle autonomie speciali in conformità ai relativi statuti e con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

La Regione ha dunque disposto una dilazione ulteriore dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, con legge regionale e non con la procedura pattizia di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, oltretutto tramite norme di attuazione dello Statuto speciale che richiedono l'attivazione della commissione paritetica.

Nella sentenza n. 178 del 2012, la Corte ha ribadito che l'art. 27, della legge n. 42 del 2009, non prevede alcuna deroga.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

È infine irrilevante che analoghi interventi del legislatore regionale non siano stati impugnati, cosicché è presenta la lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'indeffettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici. Il decreto legislativo n. 118 del 2011, quale norma interposta, è espressione di un principio generale di armonizzazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, comprensivo delle autonomie speciali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

6. Corte costituzionale, ordinanza 17 novembre 2020, n. 241

MATERIA	Salute pubblica
OGGETTO	Art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto della presente ordinanza è l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021).


2. ESTINZIONE DEL PROCESSO

Il giudizio si conclude con la dichiarazione di estinzione del processo, in quanto, medio tempore la Provincia autonoma ha modificato la norma censurata, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Provincia ha accettato la rinuncia.


La disposizione impugnata ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 36 della legge prov. Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale), che prima della modifica prevedeva «[l]a Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le prestazioni differibili fruite in pronto soccorso sono interamente a carico della/del paziente, anche se esentata/o dal pagamento del ticket, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i criteri di applicazione della presente disposizione nonché le tipologie di pazienti escluse dal pagamento».

Le contestazioni del Governo erano in sintesi le seguenti, relativamente alla potestà della Giunta di adottare provvedimenti per contrastare il fenomeno dell'abuso del pronto soccorso:

- 1) limita nella Provincia la fruibilità del servizio di pronto soccorso, riconducibile ai livelli essenziali di assistenza garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dal DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- 2) a differenza dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006 pone a carico dell'utente il costo della prestazione di pronto soccorso differibile, anche quando si tratti di paziente esentato dal pagamento del ticket e a prescindere dal dato obiettivo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

del mancato ricovero successivo, così incidendo sul diritto all'esenzione, che per alcune categorie di assistiti andrebbe garantito in modo uniforme a livello nazionale, e traducendosi in un ostacolo all'accesso alle prestazioni sanitarie incluse nei LEA.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

7. Corte costituzionale, ordinanza 20 novembre 2020, n. 242

MATERIA	Notificazione del ricorso principale
OGGETTO	Artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>respinge</i> l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Siciliana; 2) <i>rinvia</i> la causa a nuovo ruolo.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’).

2. QUESTIONE PRELIMINARE: È POSSIBILE LA NOTIFICAZIONE VIA PEC DEL RICORSO PRINCIPALE


La Corte esamina preliminarmente la questione di inammissibilità sollevata dalla Regione sulla notifica del ricorso principale effettuata tramite PEC, citando la sentenza n. 200 del 2019.

La Corte ritiene che debba precisarsi quanto statuito dalla stessa con la predetta sentenza n. 200 del 2019, in quanto, in tale sede, l’affermazione per cui la notifica del ricorso via PEC non risultava “compatibile” con la specificità del processo costituzionale era inserita in una vicenda peculiare, legata alla tempestività della costituzione della parte resistente a seguito di reiterata notifica affidata ad un ufficiale giudiziario.

A tal fine, la Corte sottolinea come la disciplina delle notificazioni dei ricorsi in via principale non è espressamente contenuta nelle fonti che regolano i giudizi di fronte alla Corte costituzionale.

Bisogna pertanto fare riferimento all’art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, per cui nei procedimenti di fronte alla Corte cost. si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura di fronte al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi contenuto nel codice del processo amministrativo (approvato dall’art. 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010).

L’art. 39, comma 2, del codice del processo amministrativo, prevede che «[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile».


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

L'art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni secondo quanto prevede la legge n. 53 del 1994. Il citato art. 55 è pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale (sentenze n. 245 del 2017 e 310 del 2011).

L'art. 1, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 25, comma 3, lett. a) della legge n. 183 del 2011), prevede, al secondo periodo, la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC. Il successivo comma 3-bis dettaglia le modalità della notifica via PEC.

Dall'intero quadro normativo, la Corte conclude che deve riconoscersi la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale sia effettuata validamente via PEC.

Vista la novità del caso e l'affidamento riposto dalla Regione resistente nella sentenza n. 200 del 2019, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, consentendo alle parti di depositare memorie illustrative e di discutere nel merito il ricorso in una nuova udienza pubblica.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020
		Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)

8. Corte costituzionale, ordinanza 20 novembre 2020, n. 243

MATERIA	Notificazione del ricorso principale
OGGETTO	Artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale')
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Siciliana; 2) rinvia la causa a nuovo ruolo.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale').

3. QUESTIONE PRELIMINARE: È POSSIBILE LA NOTIFICAZIONE VIA PEC DEL RICORSO PRINCIPALE

Il contenuto della ordinanza in esame è identico a quella che precede, l'ordinanza n. 242 del 2020.


La Corte esamina preliminarmente la questione di inammissibilità sollevata dalla Regione sulla notifica del ricorso principale effettuata tramite PEC, citando la sentenza n. 200 del 2019.

La Corte ritiene che debba precisarsi quanto statuito dalla stessa con la predetta sentenza n. 200 del 2019, in quanto, in tale sede, l'affermazione per cui la notifica del ricorso via PEC non risultava "compatibile" con la specificità del processo costituzionale era inserita in una vicenda peculiare, legata alla tempestività della costituzione della parte resistente a seguito di reiterata notifica affidata ad un ufficiale giudiziario.

A tal fine, la Corte sottolinea come la disciplina delle notificazioni dei ricorsi in via principale non è espressamente contenuta nelle fonti che regolano i giudizi di fronte alla Corte costituzionale.

Bisogna pertanto fare riferimento all'art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", per cui nei procedimenti di fronte alla Corte cost. si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura di fronte al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi contenuto nel codice del processo amministrativo (approvato dall'art. 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010).

L'art. 39, comma 2, del codice del processo amministrativo, prevede che «[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza, 26 e 27 novembre 2020 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (settembre – novembre 2020)
---	---	--

codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile».

L'art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni secondo quanto prevede la legge n. 53 del 1994. Il citato art. 55 è pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale (sentenze n. 245 del 2017 e 310 del 2011).

L'art. 1, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 25, comma 3, lett. a) della legge n. 183 del 2011), prevede, al secondo periodo, la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC. Il successivo comma 3-bis dettaglia le modalità della notifica via PEC.

Dall'intero quadro normativo, la Corte conclude che deve riconoscersi la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale sia effettuata validamente via PEC.

Vista la novità del caso e l'affidamento riposto dalla Regione resistente nella sentenza n. 200 del 2019, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, consentendo alle parti di depositare memorie illustrative e di discutere nel merito il ricorso in una nuova udienza pubblica.
